Versione 2
aggiornata al
2025.02.25

INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA' NELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Al senso dell'articolo 5 della SFDR, "*i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web*".

81 SCF (la "**SCF**" o la "**Società**"), in considerazione dell'organigramma aziendale, ha adottato una politica retributiva volta ad escludere che, nella formulazione delle raccomandazioni all'investimento, possano prevalere interessi egoistici o altri fattori di distorsione, rispetto agli interessi dei clienti della Società. Tale politica non prevede, dunque, forme di incentivo che potrebbero indurre il personale rilevante della Società e, in particolare, i consulenti finanziari che operano per suo conto, a:

(i). trascurare le preferenze di sostenibilità manifestate dai propri clienti, in ragione di un ritorno economico individuale, diretto o indiretto; oppure

(ii). raccomandare strumenti finanziari tali da esporre gli investitori – rispetto a singoli strumenti di investimento o in forma aggregata – a rischi di sostenibilità in maniera ingiustificata, in vista di una più vantaggiosa retribuzione a livello personale.